Art. 4
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

Le parti concordano che l'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilito dall'art. 15 e lettera b) art. 42 del CCNL 16.12.2010 quale retribuzione variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, venga determinato come segue:

a) i parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2012 – 2013 – 2014 sono i seguenti:
 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
 2) monte salari denunciato in Cassa Edile
 3) ore denunciate in Cassa Edile
 4) lavoratori edili iscritti alle liste di mobilità
 5) andamento numero visite CPT/RIst
b) trienni civili di riferimento a livello territoriale :
 1) per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2008-2007-2006 su 2007-2006-2005;
 2) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2009 - 2008-2007 su 2008-2007-2006
 3) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010-2009 -2008 su 2009-2008-2007

Premesso che l'art. 15 del vigente CCNL stabilisce il tetto massimo EVR nella misura del 6%, le parti concordano che, per la provincia di Torino, l'importo dell'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 e sarà erogato, ad operai ed impiegati, secondo i seguenti criteri:

–uno dei suddetti parametri pari o positivo, E.v.r. riconosciuto nella misura del 20%;
–due dei suddetti parametri pari o positivi, E.v.r. riconosciuto nella misura del 40%;
–tre parametri pari o positivi l'E.v.r. riconosciuto nella misura del 60%
–quattro parametri positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura del 80%
–totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura del 100%.

c) l'EVR, così come determinato non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal Contratto provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il TFR

d) le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

E.V.R. anno 2012 OPERAI

Per l'anno 2012 le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale e sopra indicati, determinano con decorrenza luglio 2012 il riconoscimento dell'EVR a livello territoriale nelle seguenti misure:

tabella A

categoria	Valore orario* EVR
5° categoria	0,19
4° categoria	0,15
Operai specializzati	0,13
Operai qualificati	0,12
Operai comuni	0,10

*per ogni ora retribuita, ad esclusione della CIGO per qualsivoglia motivo.

EVR anno 2012 Impiegati

Per l'anno 2012 le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale e sopra indicati, determinano con decorrenza luglio 2012 il riconoscimento dell'EVR a livello territoriale nelle seguenti misure:

tabella B

categoria	Valore mensile* EVR
7°Q e 7°	39,55
6°	36,58
5°	32,12
4°	26,66
3°	23,09
2°	20,41
1°	17,84

**escluse le giornate di CIGO.*

Per gli apprendisti gli importi di cui sopra saranno corrisposti in relazione alle percentuali previste dal CCNL vigente.

Gli importi indicati nelle tabelle A e B, sono il risultato del raffronto dei trienni di cui alla lettera b) punto 1) che hanno evidenziato la positività dei parametri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del punto a) complessivo pari al 60%. Tale percentuale è stata applicata alla misura massima dell'EVR fissata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le parti, nell'arco di vigenza del presente contratto ed entro il mese di novembre di ciascun anno, si incontreranno per determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale per l'anno successivo.

Art. 5

Indennità sostitutiva mensa

Con decorrenza luglio 2012 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa fissata ad € 0,34 orarie, pari a € 58,82 mensili.

Le parti si impegnano, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo precedente, a valutare eventuali formule alternative all'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 6
Diaria

Le Parti, nel comune intento di ridurre la vertenzialità e di riportare tale istituto alla genuina funzione di rimborso del disagio patito dall'operaio comandato a prestare la propria attività in comune o cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, convengono di ridiscutere l'impianto del trattamento della diaria, così come previsto nell'art. 7 del previgente contratto collettivo provinciale di lavoro, entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto.